

## Proposta normativa

*(Interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni della specie cinghiale)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.
2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.
3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.
6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".
7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" aggiungere le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo".
8. Il Ministro della transizione ecologica e, per quanto di competenza, il Presidente della Regione, su motivata richiesta del Prefetto, che ha sede nel capoluogo della regione, per fronteggiare situazioni di emergenza provvedono alla nomina di un commissario *ad acta* per realizzare interventi di contenimento delle specie di cui al comma 1, al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.

9. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 1 ed i requisiti richiesti ai medesimi.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire alle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

### **Relazione illustrativa**

Secondo l'ISPRA, in Italia negli ultimi decenni il cinghiale ha notevolmente ampliato il proprio "areale", dimostrando una grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie. Tra gli ungulati esso riveste un ruolo del tutto peculiare, sia per alcune intrinseche caratteristiche biologiche sia perché è indubbiamente la specie più manipolata e quella che desta maggiori preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato nei confronti di importanti attività economiche a cominciare dalla attività agricola.

Nel giro di pochi decenni, l'"areale" si è più che quintuplicato, interessando interi settori geografici (ad esempio, l'arco alpino) ove la specie cinghiale mancava da molti decenni e creando una serie di conseguenze, dirette ed indotte, dagli effetti contraddittori sul piano ecologico, gestionale e sociale.

La specie è, infatti, caratterizzata da una elevata adattabilità e prolificità: tali caratteristiche hanno determinato un incremento demografico di circa il 150 % con conseguente consistenza della popolazione nazionale che viene oggi stimata nell'ordine di circa due milioni di esemplari.

L'incontrollato aumento quantitativo e distributivo della specie in parola ha aggravato i pericoli per le persone, con l'aumento dei danni all'agricoltura e degli incidenti stradali, dagli esiti, in alcuni casi, anche esiziali per la vita delle persone coinvolte.

Ad oggi il problema dei danni alle coltivazioni e in generale all'attività agricola, arrecati in particolare dai cinghiali, sta assumendo una rilevanza notevole a livello nazionale soprattutto per l'impatto economico negativo che ne deriva a carico delle imprese agricole.

In mancanza di un monitoraggio esaustivo sulla presenza del cinghiale nel territorio italiano non è possibile quantificare con esattezza l'importo erogato dalle Regioni per indennizzare gli imprenditori agricoli: l'ISPRA ha stimato per il 2017 un importo pari a circa 3 milioni di euro ma si tratta di una somma sottostimata.

Inoltre, secondo una stima di Coldiretti sulla base di alcuni dati del rapporto Aci Istat, il numero di incidenti gravi con morti e feriti gravi causati da animali è anche aumentato dell'81% sulle strade provinciali nel periodo 2010-2018.

Le conseguenze provocate dalle popolazioni di cinghiali sull'ambiente naturale e agro-silvo-pastorale sono quindi fonte di notevoli controversie tra le diverse categorie sociali ed economiche presenti sul territorio. Ciò è dovuto principalmente al

fatto che il cinghiale, non solo, come in precedenza evidenziato, è una specie molto prolifica ed in grado di adattarsi molto bene ai cambiamenti ambientali, ma anche a causa delle immissioni di tale specie effettuate in spregio allo specifico divieto previsto dalla normativa vigente in materia faunistico-venatoria.

La presenza del cinghiale va inoltre a discapito degli ecosistemi locali e della biodiversità, poiché è in grado di adattarsi a qualsiasi (o quasi) territorio e ambiente, soverchiando in numero le altre specie (ungulati e non solo) e causandone la progressiva sparizione.

In conclusione, i danni provocati dal cinghiale in agricoltura hanno raggiunto livelli non più sostenibili: non soltanto la compatibilità con la salute del bosco è messa a dura prova dall'eccessiva e non controllata presenza di tale specie, ma anche la sopravvivenza stessa delle imprese agricole, soprattutto di quelle ubicate nelle aree marginali, rischia di essere definitivamente compromessa.

Occorre, in ogni caso, tornare ad assicurare la prevalente funzione di presidio svolto dalle imprese agricole, soprattutto, nelle aree interne e marginali – con utilità complessiva per la salvaguardia idrogeologica e la valorizzazione paesaggistica a fronte dell'accresciuta consistenza delle popolazioni di animali selvatici e dell'impatto generato dai danni.

A questo riguardo, si registra una inadeguata capacità di intervento da parte degli enti preposti sotto il profilo, soprattutto, della prevenzione: il risultato di ciò può sintetizzarsi in malcontento degli agricoltori, elevati costi di gestione amministrativa e insufficienti risultati.

Di conseguenza, appare indispensabile intendere introdurre nell'ordinamento vigente una serie articolata di misure maggiormente efficaci in materia di interventi per il contenimento e il prelievo della specie cinghiale

In particolare, la previsione intende semplificare la disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica introducendo disposizioni riguardanti esclusivamente interventi di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuati da parte di proprietari e conduttori di fondi che abbiano subito danni.

La materia resta disciplinata al di fuori della "legge quadro" di settore e prevede l'intervento delle amministrazioni regionali e provinciali attraverso il controllo della autorità competenti di vigilanza escludendo la natura venatoria delle stesse attività. Al fine di assicurare i necessari controlli, è quindi, previsto un utilizzo di risorse derivanti dalla tassa di concessione del porto d'armi da trasferire in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa.

Inoltre, si propone l'integrazione degli articoli 18 e 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 al fine di consentire alle Regioni di poter disporre un adattamento temporale del periodo di caccia consentito alla specie cinghiale all'interno dell'ambito temporale già previsto dalla "legge quadro" in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio.

Infatti, come in precedenza ricordato, la diffusione della specie in larga parte del territorio con notevole incidenza sulle produzioni agricole fino a costituire un rischio per la circolazione stradale e la stessa sicurezza degli abitati determina

l'opportunità che le amministrazioni competenti possano diversamente articolare, nel rispetto dei principi della legge vigente, il periodo ordinario di prelievo.

Infine l'integrazione dell'articolo 19 cit. intende consentire l'utilizzo della licenza di porto d'armi per uso sportivo al fine di agevolare il perseguimento delle finalità della disposizione.